

Disegno di legge “Istituzione Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC)”

Art. 1. - Istituzione dell’Agenzia

1. È istituita, ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 “Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare” in attuazione dell'art. 15 della Legge 28 luglio 2016, n. 154, l'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC), nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, con le modalità e le procedure stabilite con il vigente decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. L'Agenzia, Ente strumentale della Regione Campania, ha sede in Regione Campania e gode di autonomia regolamentare amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale.
3. Lo Statuto dell'Agenzia è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Art. 2. - Riconoscimento e attività

1. Il riconoscimento dell'organismo pagatore è effettuato secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.
2. Le procedure di pagamento adottate dall'organismo pagatore sono disciplinate da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1306/2013.
3. Con la medesima deliberazione, la Giunta individua le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'AGEAC. Alla copertura dell'organico si provvede mediante il distacco di personale della Giunta regionale.

Art. 3. - Collaborazioni

1. L'organismo pagatore può avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) abilitati ai sensi del vigente decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
2. L'agenzia, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1306/2013, può altresì stipulare convenzioni con altri enti e organismi per lo svolgimento di attività di propria competenza.
3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 devono individuare puntualmente le modalità e le procedure per l'esercizio dei compiti affidati e i centri di responsabilità nonché prevedere le modalità di esercizio delle azioni sostitutive, da parte dell'Agenzia, nei casi di inerzia o d'inadempimento.
4. La giunta regionale definisce le modalità di attuazione del presente articolo nonché eventuali ulteriori condizioni e criteri per lo svolgimento di attività da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), nel rispetto dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 74/2018.

Art. 4. - Organi dell'Agenzia

Sono organi dell'Agenzia:

- a) il Direttore, scelto in base all'alta competenza, professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti il settore operativo dell'Agenzia, in seguito a chiamata pubblica secondo i criteri di merito e trasparenza che garantiscono l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.
- b) il Revisore dei conti, nominato con Delibera di Giunta regionale e in possesso del requisito di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

Art. 5 – Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari di cui alla presente legge relativi all'avvio delle attività dell'organismo pagatore, quantificate in euro 200.000,00, per l'esercizio finanziario 2021 si fa fronte con le risorse iscritte alla missione 16 programma 1 titolo 1 del bilancio regionale 2021/2023.
2. Per gli esercizi successivi si fa fronte nei limiti delle risorse già iscritte nelle annualità 2022 e 2023 alla missione 16 programma 1 titolo 1 del bilancio di previsione 2021/2023
3. I rapporti finanziari fra Regione Campania e organismo pagatore sono regolati da apposita convenzione.

Art. 6 - Disposizioni finali

L'avvio dell'attività dell'organismo pagatore è subordinata al riconoscimento con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 7 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta di legge si vuole istituire l'***Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC)*** quale Ente Strumentale istituito dalla Regione Campania per svolgere funzioni di Organismo Pagatore Regionale (OPR) per la Regione Campania e gestire gli aiuti, i contributi ed i premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati, in tutto o in parte, dai fondi europei agricoli FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) e FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

In Regione Campania ogni anno vengono erogati, mediamente, 150 milioni di euro alle oltre 56 mila imprese agricole beneficiarie di Domanda Unica e nel periodo 2021-2027 dovranno essere erogati oltre un miliardo di euro di risorse pubbliche del Programma di Sviluppo Rurale.

AGEAC si configura come un Ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale.

In quanto tale, l'Agenzia è soggetta ai poteri di indirizzo e controllo spettanti alla Giunta regionale, nel rispetto delle forme di autonomia di cui gode.

In qualità di organismo pagatore, l'Agenzia sarà responsabile dello svolgimento delle seguenti macro attività:

- esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti effettuati;
- rendicontazione delle attività svolte e delle risorse finanziarie utilizzate;
- esecuzione dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria.

Obiettivo della Regione Campania, pertanto, con l'istituzione di AGEAC è quello di:

- avere un maggior governo della strategia agricola regionale e parallelamente incrementare il livello di servizio alle aziende agricole
- valorizzare ulteriormente le competenze delle attuali risorse interne impiegate in Regione e di acquisire maggiore flessibilità organizzativa, strumentale e gestionale per lo svolgimento di attività specifiche in ambito delle politiche agricole.
- Perimetrare la componente di erogazione dei pagamenti, "separandola" contabilmente dalla Regione, elemento molto importante per il riconoscimento dell'OPR in Europa
- Assicurare maggiore governo dell'agenzia
- La struttura organizzativa dell'organismo pagatore deve, pertanto,
- Garantire quella segregazione, necessaria, delle responsabilità relativamente allo svolgimento delle attività sopra indicate.

L'istituzione di AGEAC porterà, pertanto, i seguenti benefici:

- Ridurre i tempi di pagamento per le aziende agricole adottando tempestivamente strategie di gestione finanziaria delle risorse impegnate
- Migliorare il servizio agli agricoltori, anche progettando nuovi servizi a valore aggiunto e traducendo «tempestivamente» le scelte programmatiche dell'Amministrazione regionale, adottando soluzioni mirate a risolvere specifiche problematiche nei pagamenti
- Essere interlocutore diretto di portatori di interessi collettivi, quali associazioni di categoria, per risolvere problematiche procedurali ed operative. AGEAC infatti potrà acquisire e gestire

direttamente informazioni di dettaglio sulle aziende agricole in quanto dialogherà direttamente con:

- decine di migliaia aziende beneficiarie dei pagamenti diretti
 - tutte le aziende beneficiarie del sostegno del PSR, con i GAL e i Gruppi Operativi PEI distribuiti sul territorio regionale, con gli enti di formazione e le strutture di consulenza agricola beneficiari del sostegno
 - le Associazioni di Categoria delle aziende coinvolte nell'attuazione della PAC e Ordini professionali
 - i Centri di Assistenza Agricola e con altri enti delegati individuati sul territorio regionale
- Accedere direttamente a dati e statistiche per programmare - riprogrammare l'intervento pubblico sul territorio e ridurre il tasso di errore per scongiurare disimpegni e spese non riconosciute. Ad esempio AGEAC dovendo gestire il fascicolo aziendale e la domanda di sostegno, avrà accesso "continuativamente" a tutta una serie di informazioni e di dati strutturati, che permetteranno di leggere la situazione di partenza del contesto locale e, in itinere, di valutare i risultati delle policy adottate (senza OP regionale occorre ricorrere a richiesta dati all'OP Agea), per verificare se vanno nella direzione prospettata dall'Amministrazione.

L'avvio dell'attività dell'organismo pagatore è condizionato alla comunicazione, da parte dell'organismo di coordinamento nazionale, alla Commissione dell'Unione europea dell'avvenuto riconoscimento con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con deliberazione della Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1306/2013.

RELAZIONE PER ARTICOLO

Art. 1. - Istituzione dell'Agenzia

Negli ultimi anni, le aziende agricole della Campania hanno sofferto un enorme disagio a causa dei clamorosi ritardi e delle inefficienze dell'Organismo pagatore nazionale AGEA.

L'istituzione di AGEAC porterà specifici benefici per l'agricoltura campana

- Ridurre i tempi di pagamento per le aziende agricole adottando tempestivamente strategie di gestione finanziaria delle risorse impegnate.
- Migliorare il servizio agli agricoltori, anche progettando nuovi servizi a valore aggiunto e traducendo «tempestivamente» le scelte programmatiche dell'Amministrazione regionale, adottando soluzioni mirate a risolvere specifiche problematiche nei pagamenti.
- Essere interlocutore diretto di portatori di interessi collettivi, quali associazioni di categoria, per risolvere problematiche procedurali ed operative.
- Accedere direttamente a dati e statistiche per programmare - riprogrammare l'intervento pubblico sul territorio e ridurre il tasso di errore per scongiurare disimpegni e spese non riconosciute.

Art. 2. - Riconoscimento e attività

Il riconoscimento dell'organismo pagatore è effettuato secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74. Pertanto, l'avvio dell'attività dell'organismo pagatore regionale, come specificato anche nel successivo articolo 6 è subordinato al riconoscimento con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il presente disegno di legge fissa gli indirizzi attuativi per poi rinviare a successiva deliberazione di giunta l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'AGEAC, specificando sin da ora che alla copertura dell'organico si provvede mediante il distacco di personale della Giunta regionale.

Art. 3. – Collaborazioni

Al fine di avere un maggior governo della strategia agricola regionale e parallelamente incrementare il livello di servizio alle aziende agricole, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, l'organismo pagatore può avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) abilitati ai sensi del vigente decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e, anche, con altri enti e organismi per lo svolgimento di attività di propria competenza.

A tal fine, però, si rende necessaria una specifica deliberazione di giunta regionale che definisca le modalità di collaborazione e i criteri per lo svolgimento delle attività da delegare ai centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).

Art. 4. - Organi dell'Agenzia

AGEAC si configura come un Ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale. Al fine di fissare gli indirizzi attuativi per poi rinviare a successiva deliberazione di giunta l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'AGEAC, si rende necessario in questa sede individuare gli organi nelle figure del Direttore e del Revisore unico.

Art. 5 – Norma finanziaria

I rapporti finanziari fra Regione Campania e organismo pagatore sono regolati da apposita convenzione. Agli oneri finanziari relativi all'avvio delle attività dell'organismo pagatore, quantificate in euro 200.000,00, per l'esercizio finanziario 2021 si fa fronte con le risorse iscritte alla missione 16 programma 1 titolo 1 del bilancio regionale 2021/2023. Per gli esercizi successivi si fa fronte nei limiti delle risorse già iscritte nelle annualità 2022 e 2023 alla missione 16 programma 1 titolo 1 del bilancio di previsione 2021/2023.

Art. 6 - Disposizioni finali

Come specificato anche nell'articolo 2, il riconoscimento dell'organismo pagatore è effettuato secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e, pertanto, l'avvio dell'attività dell'organismo pagatore regionale è subordinato al riconoscimento con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 7 - Entrata in vigore

Il disegno di legge entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Agli oneri finanziari relativi all'avvio delle attività dell'organismo pagatore, quantificate in euro 200.000,00, per l'esercizio finanziario 2021 si fa fronte con le risorse iscritte alla missione 16 programma 1 titolo 1 del bilancio regionale 2021/2023.

Per gli esercizi successivi si fa fronte nei limiti delle risorse già iscritte nelle annualità 2022 e 2023 alla missione 16 programma 1 titolo 1 del bilancio di previsione 2021/2023

I rapporti finanziari fra Regione Campania e organismo pagatore sono regolati da apposita convenzione.

SCHEDA ATN
ANALISI TECNICO NORMATIVA

Disegno di Legge "Istituzione dell'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC)"

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<p>1) <i>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</i></p>	<p>Il quadro di riferimento normativo comunitario in materia è fornito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; - il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; - il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza. <p>Si richiamano, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il punto 1, d dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, ai sensi del quale l'Organismo pagatore è un organismo dello Stato membro, incaricato di gestire e controllare le spese del FEASR; fatta eccezione per il pagamento, l'esecuzione di tali compiti di gestione e controllo può essere delegata; - il punto 2 dello stesso articolo, ai sensi del quale gli Stati membri possano riconoscere come organismi pagatori solo i servizi o gli organismi che dispongano di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno e che offrano garanzie sufficienti in ordine a legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti; - il punto 6 dello stesso articolo, secondo cui l'Organismo pagatore gestisce e provvede ai controlli connessi all'intervento pubblico di cui è responsabile e ne assume la responsabilità generale;

	<p>- l'articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, disciplina la procedura per il riconoscimento degli organismi pagatori.</p> <p>Si ricorda che l'autorità ministeriale competente (in Italia il MIPAAF) riconosce soltanto quegli enti la cui struttura e organizzazione amministrativa garantiscono il rispetto dei requisiti obbligatori e dei criteri definiti nel Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e relativo Regolamento (UE) applicativo n.908/2014 della Commissione (attuato in Italia ancora dal DM del 2017 20 novembre 2017 in attesa di aggiornamento), in particolare Allegato I.</p> <p>La struttura organizzativa dell'Agenzia deve garantire, in particolare, la separazione delle funzioni di autorizzazione, esecuzione e rendicontazione dei pagamenti cui si affianca, a supporto anche un servizio di audit interno.</p> <p>Questi aspetti organizzativi sono rinviati alle delibere di Giunta attuative della legge, come dettagliate al punto n.8 della presente scheda, e dovranno essere in tale sede disciplinati nel rispetto di requisiti e criteri indicati dalla normativa comunitaria, come espressamente attestato nella relazione illustrativa del disegno di legge.</p> <p>Con la precisazione da ultimo riportata, la proposta appare coerente con il contesto normativo comunitario indicato.</p>
<p>2) <i>Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</i></p>	<p>Come è noto, a livello nazionale, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) agisce quale organismo pagatore per le regioni che non ne abbiano istituito uno autonomo, e quale "organismo di coordinamento", interlocutore unico per l'Italia nei confronti della Commissione, per garantire una gestione coerente dei fondi ed il collegamento fra la stessa Commissione ed i vari organismi pagatori riconosciuti, centralizzando e mettendo a disposizione le informazioni ad essa destinate e promuovendo l'applicazione armonizzata delle norme comunitarie.</p> <p>Il sistema di gestione dei pagamenti in agricoltura ha subito una notevole evoluzione negli ultimi anni, con l'abrogazione quasi completa del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante "Soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)" e l'approvazione del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare).</p> <p>La proposta normativa si muove nel contesto del decreto legislativo n.74 del 2018 ed è diretta ad istituire l'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC), nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, con le modalità e le procedure stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2017.</p>

	<p>L'Organismo pagatore, all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea, svolge le funzioni di gestione, controllo e rendicontazione dei finanziamenti a favore del comparto agricolo che l'UE assegna agli Stati membri nell'ambito delle politiche comunitarie di sostegno all'agricoltura europea (sostegno all'agricoltura e sviluppo rurale), anche a tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>Attualmente risultano operanti in Italia nove organismi pagatori regionali – provinciali, tutti istituiti e riconosciuti prima (tranne la Sardegna, che ha istituito il proprio organismo nel 2006, con completamento del riconoscimento soltanto nel 2019) della normativa di riforma di cui al decreto legislativo n.74/2018, che impone alle regioni modelli organizzativi e procedurali riconosciuti legittimi dalla Corte Costituzionale con sentenza 19 marzo - 27 giugno 2019, n. 161.</p> <p>In proposito, si segnala che l'articolo 5 della citata normativa statale di riferimento prevede che <i>“gli organismi pagatori riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad operare, fermo il mantenimento dei criteri per il riconoscimento”</i>, mentre, nelle regioni che ne sono sprovviste, <i>“è fatta salva la possibilità di riconoscere organismi pagatori [...], nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, con le modalità e le procedure stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”</i>.</p> <p>Il rinvio al decreto del Ministero delle politiche agricole, per ragioni sistematiche e in assenza di diverso avviso presente nella disciplina statale, non dovrebbe riferirsi al DM MIPAAF del 20 novembre 2017, che è antecedente alla riforma. Pertanto, in attesa dell'emanazione del nuovo DM, si è suggerito di lasciare nel testo della proposta il generico riferimento in ordine al potere ministeriale di riconoscimento, come indicato dall'articolo 5 del decreto legislativo n.74/2018, senza cristallizzarne il rinvio.</p>
3) <i>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</i>	<p>L'intervento normativo si pone in conformità con lo Statuto regionale, ed in particolare con l'articolo 8, comma 1, lettera r) ed s), ai sensi delle quali la Regione promuove ogni iniziativa per valorizzazione le risorse economiche, turistiche e produttive di ogni area del territorio regionale e per favorire la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e del patrimonio rurale e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità.</p>
4) <i>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti delle Regioni e degli enti locali</i>	<p>La proposta normativa non impatta su normative regionali in quanto non risulta vigente alcuna normativa campania relativa all'Organismo pagatore regionale in agricoltura. Si precisa che il comma 19 dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la</p>

	formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania –legge finanziaria anno 2010), originariamente istitutivo di tale organismo, è stato abrogato dal comma 113 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della regione Campania - legge finanziaria regionale 2011).
5) <i>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</i>	L'intervento normativo non prevede l'utilizzo di misure di semplificazione normativa né comporta effetti di rilegificazione.
6) <i>Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</i>	All'esame del Consiglio regionale non vi sono attualmente disegni di legge vertenti su materia analoga.
7) <i>Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i>	<p>Il quadro di riferimento giurisprudenziale è fornito dalla recente sentenza della Corte 19 marzo - 27 giugno 2019, n. 161, che nel rigettare il ricorso presentato dalla Regione Veneto, ha riconosciuto la legittimità delle previsioni del decreto legislativo n.74/2018, in ordine al sistema di funzionamento, raccordo e riconoscimento degli organismi pagatori, (con introduzione di un modello omogeneo), in applicazione dell'articolo 117 comma 2 lett. r) della Costituzione (coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale).</p> <p>In questo contesto, come già riconosciuto sempre dalla Corte Costituzionale in sentenza n.139/2018 (relativa all'impugnazione della legge di delega n.154 del 2016), le sfere di attribuzione regionale, come l'agricoltura e l'organizzazione amministrativa regionale, non possono che arretrare a fronte dell'indubbia esigenza di funzionalità del sistema nazionale <i>“che può, appunto, essere assicurata solo attraverso una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei”</i>.</p>
8) <i>Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</i>	<p>L'intervento normativo prevede all'attuazione delle disposizioni si provvede con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1306/2013.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il comma 3 dell'articolo 1 prescrive che lo Statuto dell'Agenzia sia approvato, con deliberazione della Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1306/2013; - i comma 2 e 3 dell'articolo 2 dispongono rispettivamente che l'attività dell'organismo pagatore sia disciplinata da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata

	<p>in vigore della legge, e che, con la medesima deliberazione, la Giunta individui le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'AGEAC;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il comma 4 dell'articolo 3 prescrive che la Giunta regionale definisca le modalità di attuazione delle eventuali esternalizzazioni, nonché eventuali ulteriori condizioni e criteri per lo svolgimento di attività da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA); - il comma 1, lett.b) dell'articolo 4 dispone che i componenti del Collegio dei revisori dei conti siano nominati con Delibera di Giunta regionale.
9) <i>Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici</i>	<p>La proposta normativa prevede alle spese, quantificate in euro 200.000,00 per il 2021, si faccia fronte con le risorse iscritte alla missione 16 programma 1 titolo 1 del bilancio regionale 2021/2023, mentre, per gli esercizi successivi si fa fronte nei limiti delle risorse già iscritte nelle annualità 2022 e 2023 alla missione 16 programma 1 titolo 1 del bilancio di previsione 2021/2023.¹</p> <p>Inoltre si stabilisce che i rapporti finanziari fra Regione Campania e organismo pagatore siano regolati da apposita convenzione.</p>

¹ La clausola finanziaria deve essere verificata sulla base delle valutazioni della DG per le Risorse finanziarie.